

S T A T U T O

ASSOCIAZIONE “CROCE AZZURRA MOLISANA”

➤ Articolo 1 - L' ASSOCIAZIONE

È costituita un' associazione con denominazione “Croce Azzurra Molisana” la cui insegna è una croce azzurra in campo bianco.

➤ Articolo 2 - LA SEDE

L' associazione ha sede in Campobasso alla Via Venezia 37/41

➤ Articolo 3 - PRINCIPI E SCOPI

Principi e scopi dell' associazione:

- a) L'associazione è apolitica e apartitica non ha fini di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie gratuite dei propri aderenti e persegue fini di solidarietà sociale;
- b) L' associazione ha lo scopo di:
 - 1) Prestare i primi soccorsi ai malati e feriti della Regione Molise ed effettuare il trasporto negli ospedali e nelle cliniche;
 - 2) Prestare attività di Protezione Civile a livello locale, regionale e nazionale;

Per la realizzazione di tali scopi è prevista la costituzione di un centro di soccorso, dotato di ambulanza e materiale sanitario (di proprietà dell' Associazione o a nolo) nonché l' opportuna istruzione del personale.

Per l' istruzione del personale l' associazione può avvalersi di personale interno qualificato o può rivolgersi a centri di formazione esterni.

➤ Articolo 4 - ACCESSO ALL' ASSOCIAZIONE

- a) Sono membri dell' associazione quelli che hanno costituito l' associazione stessa e le persone che vengono accolte, previa domanda e versamento della quota sociale annua stabilita dal Consiglio Direttivo;
- b) La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell' associazione. Nella domanda di ammissione l' aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell' associazione;
- c) Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all' associazione;
- d) I soci hanno diritto di frequentare i locali dell' associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l' associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti;

➤ Articolo 5 - DECADENZA DA SOCIO

- a) Si decade da membro dell' associazione per:
 - 1) Decesso;
 - 2) Dimissioni volontarie;
 - 3) Sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
 - 4) Morosità;
 - 5) Comportamento contrastante con gli scopi statutari, inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali

e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

- b) L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio: contro ogni provvedimento è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

➤ ARTICOLO 6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

- a) Gli aderenti hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'organizzazione;
- b) Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'organizzazione;
- c) La quota associativa a carico degli aderenti è deliberata dall'Assemblea. È annuale, non è rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente, è intrasmissibile e non è rivalutabile;
- d) Gli aderenti hanno il diritto:
- 1) di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega;
 - 2) di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - 3) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - 4) di usufruire di tutti i servizi dell'associazione gratuitamente;
 - 5) di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- e) Gli aderenti sono obbligati:
- 1) osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - 2) pagare la quota associativa;
 - 3) svolgere le attività preventivamente concordate;
 - 4) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

➤ ARTICOLO 7 - LE ENTRATE ECONOMICHE

Le entrate dell'associazione constano:

- a) delle quote sociali annue versate dai soci;
- b) dei proventi dei servizi effettuati;
- c) di ogni altro introito, che venga comunque ad accrescere il Patrimonio Sociale.

➤ ARTICOLO 8 - IL CAPITALE SOCIALE

Il capitale dell'associazione è formato:

- a) dalle quote sociali annue;
- b) dai beni mobili di proprietà dell'associazione;
- c) da eventuali riserve ed eccedenze di bilancio;
- d) dalle offerte, donazioni, contributi e lasciti da parte di enti pubblici, enti privati e da privati cittadini;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali marginali;

➤ ARTICOLO 9 - ESERCIZIO SOCIALE

- a) L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio di ogni anno e chiude il 31 dicembre.
- b) Al termine dell'esercizio il consiglio direttivo provvederà a redigere il bilancio delle entrate e delle uscite;
- c) Eventuali eccedenze saranno destinate a scopi assistenziali o all'acquisto di ambulanze e materiale sanitario;
- d) L'associazione non si propone scopi di lucro.

➤ ARTICOLO 11 - L'ASSEMBLEA

- a) I soci e i militi volontari partecipano in modo attivo alle decisioni dell' assemblea.
- b) La convocazione dell' assemblea ordinaria avverrà una volta l' anno per l' approvazione del programma e del bilancio di previsione per l' anno successivo e per la relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell' anno precedente.
- c) La convocazione avviene tramite affissione all' albo associativo, contenente la data, l' ora e il luogo di prima convocazione e di seconda convocazione , nonché l' ordine del giorno.
- d) L' assemblea straordinaria può essere convocata ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell' organizzazione;
- e) L' assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo o dai due terzi dei soci;
- f) Le assemblee straordinarie, convocate come quelle ordinarie, saranno legalmente e validamente costituite in prima convocazione con l' intervento di almeno i due terzi dei soci ed in seconda con qualsiasi numero di soci.
- g) Le assemblee saranno presiedute dal Presidente e dal Segretario, in assenza di quest' ultimo il Presidente nominerà un socio a fungere da segretario;
- h) Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, legalmente costituite e valide deliberano con la maggioranza assoluta dei presenti;
- i) Ogni socio ha diritto ad un voto;
- j) Ogni socio può farsi rappresentare da un' altro socio a mezzo delega scritta;
- k) Le deliberazioni potranno venire a scrutinio segreto o per alzata di mano;

➤ ARTICOLO 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- a) Ogni singolo socio può concorrere per far parte del consiglio direttivo;
- b) Le cariche sociali sono gratuite;
- c) L' associazione è retta ed amministrata da un consiglio Direttivo, composto da cinque membri: Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere, essi sono nominati dall' assemblea e durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- d) I membri del consiglio nominano tra loro un Presidente;
- e) Il Presidente nomina tra i membri del consiglio il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Consigliere;
- f) Poteri del presidente:
 - 1) ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
 - 2) è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - 3) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.
- g) Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di cessazione della carica, assenza momentanea o dimissioni, in tutte le sue funzioni;
- h) Il Segretario è responsabile della custodia dei libri;
- i) Il Tesoriere è responsabile dei bilanci, e della documentazione contabile dell' Associazione;
- j) Sia le assemblee che le riunioni del consiglio direttivo si terranno nella sede sociale, e anche in altro luogo, purché sempre nella provincia di Campobasso;
- k) In caso di urgenza il Presidente del consiglio può decidere ed esercitare tutte le funzioni del consiglio stesso, con riserva di successiva approvazione nella prima riunione del consiglio.

➤ ARTICOLO 13 - MODIFICHE ALLO STATUTO

- a) Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate Consiglio Direttivo da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti.
Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

➤ **ARTICOLO 14 - IL BILANCIO**

- a) Ogni anno devono essere redatti, a cura del Tesoriere, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del consiglio direttivo e successivamente all'Assemblea che li approva a norma di legge;
- b) Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche è composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- c) Il bilancio deve coincidere con l'anno solare;
- d) Il bilancio preventivo è lo strumento di programmazione economica e sociale dell'associazione;
- e) Eventuali eccedenze saranno destinate a scopi assistenziali o all'acquisto di ambulanze e materiale sanitario;
- f) L'associazione non si propone scopi di lucro.

➤ **ARTICOLO 15 - ASSICURAZIONI**

Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

➤ **ARTICOLO 16 - ATTIVITÀ SECONDARIE**

L'associazione potrà esercitare le attività economiche marginali, di cui al D.M. del 25/5/1995, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro.

➤ **ARTICOLO 17 - SCIoglimento DELL'ORGANIZZAZIONE**

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

➤ **ARTICOLO 18 - REGOLAMENTO**

Il regolamento eventualmente predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea è consegnato agli aderenti congiuntamente ad una copia del presente Statuto.

➤ **ARTICOLO 19 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazione, con particolare riferimento alla legge quadro sul volontariato.

NB. IL PRESENTE STATUTO E' ESENTE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO COSI' COME PREVISTO DALLA LEGGE N° 266 ART. 8 DEL 11/08/1991.